

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da:

On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Guido Cecinelli	Arbitro
Prof. Marcello Foschini	Arbitro
Prof. Avv. Luigi Fumagalli	Arbitro
Prof. Avv. Giulio Napolitano	Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento particolare di arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'applicazione del Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA da parte dei Club – Versione italiana e delle controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di calcio professionistico ("Regolamento particolare"), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 22 marzo 2005 con propria deliberazione n. 111;

riunito in conferenza personale in data 26 luglio 2005, presso la sede dell'arbitrato, in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0856 del 18 luglio 2005) promosso da:

Orvietana Calcio Srl in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Domenico Pizzardi, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Solini Colalè e Francesco Romoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Orvieto, alla Via Garibaldi n. 9 (tel. 0763344222 – fax 0763343072)

- attrice -

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, giusta delega, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 – fax 0685823200 – email ghplex@ghplex.it)

- convenuta -

e contro

San Marino Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Martinelli e Marilisa Rogolino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio alla Via Marzabotto n.15 - 40100 Bologna (tel. 051384657 - fax 051384112)

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

- altra parte -

vista l'istanza arbitrale del ricorrente e le relative domande;
viste le memorie della società convenuta e della Figc e le relative conclusioni;
visto l'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio pronuncia il lodo con procedura d'urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica»;
visto l'art. 3 del Regolamento particolare, secondo cui «il Collegio arbitrale decide applicando le norme di diritto, nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale»;

ritenuto:

- che, con disposizione introdotta nell'ordinamento federale il 13 giugno 2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (...) sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell'ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all'insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni»;
- che, pertanto, nel caso di specie, va pronunciata l'inammissibilità dell'istanza arbitrale per difetto della legittimazione ad agire in capo alla società istante;
- che, inoltre, come sottolineato in precedenti pronunce arbitrali presso la CCAS, l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento dell'autorità giudicante; esso è, altresì, requisito per la trattazione del merito della controversia e il suo accertamento va compiuto in via preliminare rispetto all'esame del merito della controversia; la relativa indagine verte sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato (lodo 27.4.2004, Piacenza c. Figc e Atalanta);
- che, nel caso di specie, nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all'eventuale annullamento richiesto dell'iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi, e che, dunque, va pronunciata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;
- che ogni altra questione, di rito, istruttoria e di merito, risulta dunque assorbita;
- che le spese devono seguire la soccombenza

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

all'unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

- dichiara inammissibile l'istanza arbitrale della società **Orvietana Calcio Srl**;
- pone integralmente a carico della società **Orvietana Calcio Srl** gli onorari e le spese di arbitrato, come liquidati in separata ordinanza, nonché gli onorari e le spese di difesa delle parti convenute quantificati forfettariamente in Euro 1000 ciascuna;
- dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

Così deciso in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in conferenza personale degli arbitri, il 26 luglio 2005.

Ai sensi dell'art. 14, co. 1, del Regolamento particolare, «il testo integrale del lodo, avente ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati, è comunicato alle parti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo».

Roma, 26 luglio 2005

F.to On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani

F.to Avv. Guido Cecinelli

F.to Prof. Marcello Foschini

F.to Prof. Avv. Luigi Fumagalli

F.to Prof. Avv. Giulio Napolitano